



# COMUNE DI PALERMO

UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

PER L'EMERGENZA CIMITERIALE

L. 197/2022, art. 1, co. 846-851

ORDINANZA COMMISSARIALE n. REPORDCOM/2023/7

del 30/03/2023

---

**Oggetto:** Grave carenza posti salma – Ordinanza commissariale ex L. 197/2022, art. 1, co. 848 -  
– Tumulazioni ed inumazioni d'urgenza.

---

## IL COMMISSARIO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA CIMITERIALE

### Viste

- la legge 197 del 29/12/2022, art. 1, co. 846-851, che prevede la nomina del Sindaco di Palermo a Commissario di Governo per l'emergenza cimiteriale cittadina;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 16/01/2023 avente ad oggetto "Gestione dei Servizi Cimiteriali della Città di Palermo - Presa d'atto della nomina del Sindaco Commissario di Governo ex L. n. 197 del 29 dicembre 2022 (art. 1 commi 846-851) e della costituzione dell'Ufficio del Commissario".

### Considerato

che il Commissario di Governo, ai sensi del citato co. 848, *"con propri atti da adottare in deroga a ogni disposizione vigente, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, provvede a: a) definire misure semplificate [...] per la tempestiva realizzazione degli interventi funzionali [...] alla messa in sicurezza [...] degli insediamenti cimiteriali esistenti nel territorio del comune di Palermo."*

### Tenuto conto

Che nonostante le varie iniziative già adottate nell'ambito dei poteri commissariali, e che hanno fin qui dato buoni esiti, permane tuttavia l'emergenza igienico-sanitaria all'interno del cimitero Santa Maria dei Rotoli, dovendosi registrare ancora lo stazionamento in deposito mortuario di oltre 800 feretri in attesa di seppellimento, per cui si rende necessario adottare idonee ed urgenti contromisure anche al fine di conseguire la messa in sicurezza igienico-sanitaria dell'impianto cimiteriale in argomento, altresì in considerazione dell'approssimarsi di temperature climatiche più elevate.

**Visto**

l'art. 15 del vigente regolamento cimiteriale, che prevede la presenza dei familiari durante le operazioni di seppellimento, cosa a cui fin qui si è fatto fronte attraverso chiamata telefonica del familiare richiedente la tumulazione o inumazione, anche al fine del pagamento preventivo dei relativi diritti, e recentemente anche a mezzo invio di lettere raccomandate notificate dalla P.M..

**Considerato**

Che molte famiglie non hanno risposto a dette chiamate/lettere e comunque non hanno fatto seguito all'invito al pagamento, ragion per cui non si è potuto procedere al seppellimento.

**Ritenuto**

funzionale allo scopo predetto che gli uffici competenti continuino, in primo luogo, ad avvisare i congiunti tramite contatto telefonico e in caso di mancato riscontro o reperimento, facciano ricorso a lettere raccomandate da inviarsi presso le residenze anagrafiche dei familiari richiedenti l'operazione, rappresentando che, in assenza di risposta entro cinque giorni dalla notifica, si potrà dare seguito al seppellimento in conformità alle modalità richieste (tumulazione in loculo o inumazione in fossa) anche senza la presenza dei congiunti.

**Valutato**

che l'eventuale ulteriore mancato riscontro dei familiari del defunto non può inficiare le operazioni di seppellimento e di eliminazione dei depositi temporanei, cioè delle finalità proprie del conferimento della funzione di Commissario del Governo per l'Emergenza Cimiteriale, mantenendo lo stato di precarietà igienico sanitaria prodottosi nel tempo.

**Reputato**

necessario, di conseguenza e in virtù delle facoltà previste dalla norma di legge citata in premessa, adottare le necessarie misure in deroga alle procedure ordinarie e, in particolare, alla citata disposizione regolamentare ex art. 15 cit., in quanto rispondenti alla prioritaria ed improcrastinabile necessità di eliminare le salme a deposito,

**ORDINA**

L'Ufficio Autonomo Servizi Cimiteriali, prima dell'effettuazione delle operazioni di tumulazione in loculo o inumazione in fossa per le salme a deposito, dovrà curare – anche a mezzo della partecipata Reset, il preavviso ai familiari di ciascun defunto. A tal fine, in prima battuta, si farà ricorso al contatto telefonico. In caso di mancato reperimento o comunque di riscontro da parte degli interessati, si dovrà notificare a mezzo P.M. raccomandata presso la residenza degli stessi, recante l'avviso che, in caso di omessa risposta nel termine di cinque giorni dalla notifica, l'Ufficio Autonomo Servizi Cimiteriali, in deroga all'art. 15 del regolamento cimiteriale, eseguirà comunque l'operazione richiesta (tumulazione in loculo o inumazione in fossa).

Analogamente si procederà qualora il familiare richiedente non dovesse risultare reperibile.

Qualora l'istanza prodotta dai familiari al momento del deposito della salma non risulti corredata dalla quietanza di pagamento della tariffa cimiteriale, il medesimo Ufficio provvederà successivamente al recupero nei modi legge, anche coattivo, delle somme dovute e non percepite.

La presente ordinanza ha effetto sino alla completa eliminazione dei depositi temporanei o comunque fino alla vigenza della funzione di Commissario di Governo.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato o al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni.

**IL COMMISSARIO DI GOVERNO  
PER L'EMERGENZA CIMITERIALE**  
Prof. Roberto Lagalla